

Detrazioni fiscali per il risparmio energetico

8 Gennaio 2007

La legge n° 292 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350 dell'articolo 1, prevede agevolazioni tributarie per vari tipi di interventi, quali: riqualificazione energetica di edifici esistenti, miglioramento dell'isolamento di strutture opache e trasparenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.

I tipi di interventi previsti sono:

1) riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti nell'allegato C, numero 1), tabella 1) dal D.Leg.vo 192/05 (v. all.).

Il valore massimo della detrazione non può eccedere i 100.000 euro.

2) interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittanza termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge (v. all.).

Il valore massimo della detrazione non può eccedere i 60.000 euro.

3) interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per:

- usi domestici
- usi industriali
- per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Il valore massimo della detrazione non può eccedere i 60.000 euro.

4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Il valore massimo della detrazione non può eccedere i 30.000 euro.

Modalità di accesso alla detrazione

Alla detrazione si accede secondo quanto stabilito:

- dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, e successive modificazioni;
- dal regolamento di cui al DM 18 febbraio 1998 n° 41, e successive modificazioni;
- dal decreto che i Ministeri, dell'economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico, emaneranno entro il 28 febbraio 2007;
- dal rispetto delle ulteriori condizioni:

a) un tecnico abilitato deve asseverare la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica a secondo del caso:

1. la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del D.Leg.vo 192/05, se introdotta dalla regione o dall'ente locale;

2. negli altri casi un attestato di qualificazione energetica, predisposta ed asseverata da un professionista abilitato, che riporti per l'edificio o per l'unità immobiliare i valori di fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per edifici di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica deve comprendere la indicazione di possibili interventi

migliorativi delle prestazioni energetiche.

1675-Tabella 3 art. 1 comma 345 Legge 292.2006.pdf [Apri](#)

1675-Tabella 1 all. C D.Lgs 192.2005.pdf [Apri](#)

1675-Estratto legge 292.2006.pdf [Apri](#)